Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 marzo 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 55 DEL 5 MARZO 1985:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1985.

Approvazione delle nuove tabelle relative ai beni e ai servizi soggetti alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del 2 e del 9 per cento, sostitutive di quelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

(1213)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49.

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Art. 1.

1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai princìpi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o lo ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purché determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda;

2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;

b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.

6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge.

Art. 2.

1. Il Foncooper è alimentato:

a) dalla anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno 20 miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo articolo 14, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatarie;

c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e del decreto ministeriale 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;

d) dalle disponibilità finanziarie di cui al comma successivo.

2. Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera *c*), viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilità residue, salva restando l'erogazione dei mutui già deliberati, affluiranno al Foncooper.

Art. 3.

1. I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 sono accordati in misura idonea a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di progetti, tenendo anche conto della capacità futura di autofinanziamento e della previsione di puntuale rimborso da parte della cooperativa richiedente.

2. Nei casi previsti al numero 2) del comma 4 del precedente articolo 1, alla spesa programmata per la realizzazione del progetto può essere aggiunta, nel limite del 20 per cento degli investimenti fissi, quella relativa alla formazione delle scorte necessarie.

3. In ogni caso, l'importo massimo di ciascun finanziamento non può superare i 2 miliardi di lire per i progetti di cui al comma 4, numero 2), e al comma 5,

lettere *a*) e *b*), dell'articolo 1 ed i 200 milioni di lire per i progetti di cui al numero 1), comma 4, del medesimo articolo.

4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché l'ammontare del capitale investito fissato al comma successivo e la misura dei tassi di interesse, di cui al primo comma del successivo articolo 6, possono essere modificati con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Sezione.

5. I progetti di cui al comma 4, numero 1), del precedente articolo 1, comprese le sostituzioni di passività, sono finanziabili solo nei confronti di cooperative il cui capitale investito non superi, secondo i criteri di applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, i 500 milioni di lire all'inizio del programma di investimento.

Art. 4.

1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

2. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita nei commi successivi.

3. Il privilegio immobiliare è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione dei privilegi per le spese di giustizia e di quelli di cui all'articolo 2780 del codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi.

4. Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali che gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria.

5. Il privilegio di cui sopra è annotato nell'apposito registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.

6. Le annotazioni sono effettuate anche presso gli uffici della circoscrizione nella quale la cooperativa aveva la propria sede all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento.

7. Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime.

8. Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta.

9. Le eventuali perdite, accertate dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper.

10. Il privilegio di cui ai commi precedenti è esente da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari.

Art. 5.

1. La durata massima dei finanziamenti non può superare gli otto anni se il progetto riguarda la realizzazione o l'acquisto di macchinari e attrezzature ed i dodici anni negli altri casi.

2. Fermi restando i limiti di durata massima di cui al precedente comma, viene accordato un periodo massimo di preammortamento, rispettivamente di un anno e di due anni.

3. La durata del finanziamento si considera decorrente dal 1° gennaio e dal 1° luglio antecedente la prima erogazione.

4. La data di cessazione dell'attività della cooperativa, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza del finanziamento.

Art. 6.

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge sono rimborsati in rate semestrali costanti, posticipate, al tasso che viene periodicamente fissato con decreto del Ministro del tesoro in relazione all'andamento del mercato finanziario e in misura non superiore al 50 per cento dei tassi di riferimento dei singoli settori interessati.

2. Il tasso è ridotto a metà per le cooperative e per i progetti di cui al comma 5 dell'articolo 1, nonché per i progetti da realizzarsi nelle aree già di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e per il caso in cui l'ente richiedente integri la domanda di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale sociale, pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento previsto.

3. Oltre ai tassi di interesse, determinati ai sensi dei commi precedenti, restano a carico delle cooperative mutuatarie soltanto le spese relative ai contratti e quelle — anche tributarie — ad essi inerenti.

Art. 7.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto degli indirizzi generali di politica industriale e commerciale, emana le direttive per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge.

2. Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione.

3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmetterà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro.

5. Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate.

Art. 8.

1. La Sezione speciale per il credito alla cooperazione, in relazione ai finanziamenti previsti dal titolo I della presente legge:

1) stabilisce in conformità alle direttive di cui al comma 1 del precedente articolo i criteri in base ai quali le domande di finanziamento possono essere accolte;

2) accerta i requisiti di ammissibilità al Foncooper di ciascun progetto presentato;

3) delibera l'accoglimento totale o parziale, nonché il rigetto di ciascuna domanda.

2. Il perfezionamento delle operazioni, la erogazione delle somme, l'incasso delle rate di ammortamento, le eventuali procedure esecutive in caso di mancato rimborso, sono curate dalla Sezione secondo le proprie norme statutarie.

Art. 9.

Ai finanziamenti del Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente:

« La Sezione speciale per il credito alla cooperazione esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, disciplinati dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del lavoro, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane e le casse rurali ed artigiane ad esso associate ».

Art. 11.

L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dalle operazioni previste dal presente decreto tutti gli enti cooperativi non soggetti, ai sensi delle leggi speciali, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci ».

Art. 12.

1. Le obbligazioni emesse dalla sezione sono parificate alle obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario.

2. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni e utilizzate per l'assolvimento dell'obbligo di portafoglio.

3. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni emesse dalla sezione.

4. Per le imprese di assicurazione tali obbligazioni, ai fini della copertura delle riserve obbligatorie, sono comprese fra i titoli emessi dagli istituti già autorizzati ai sensi del numero 4) dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 13.

Gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione sono soggetti, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, alla ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa.

Titolo II

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO SPECIALE PER GLI INTERVENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE.

Art. 14.

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma:

a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzioni di personale;

b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera *a*) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.

2. Le cooperative costituite per le finalità di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime.

3. Le cooperative possono altresì associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonché personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 20 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale.

Art. 15.

1. I lavoratori di cui al precedente articolo sono tenuti a conferire una quota che non può essere fissata in misura inferiore a 4 milioni di lire. Di essa il 50 per cento deve essere versato all'atto della costituzione della cooperativa, la parte rimanente entro due anni.

2. Il conferimento di cui al comma precedente può essere attuato anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa.

3. Fermo restando quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvederà a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e da questi cedute.

Art. 16.

1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da società cooperative di produzione e lavoro.

2. Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'articolo 14, possono costituire società finanziarie che abbiano i requisiti indicati al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale delle società finanziarie di cui ai commi precedenti. Le predette società finanziarie devono presentare ogni anno al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni.

Art. 17.

1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

2. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a fondo perduto alle società finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 alla condizione che esse partecipino alle iniziative di cui all'articolo 14 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi.

3. La misura dei contributi a fondo perduto non può eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa.

4. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

5. In ogni caso il contributo non può superare il limite di tre annualità dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa.

6. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere erogati anche a favore di cooperative costituite, nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, con le finalità previste ai punti *a*) e *b*) del comma 5 dell'articolo 1.

7. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo, non potranno per un triennio usufruire della previdenza della cassa integrazione ordinaria o speciale, né di indennità di disoccupazione straordinaria.

Art. 18.

1. Le quote di partecipazione assunte dalle società finanziarie nelle singole cooperative mediante il contributo di cui all'articolo 17 non sono cedibili nel corso del primo triennio.

2. Trascorso detto periodo i soci delle cooperative hanno diritto al riscatto *pro quota* della partecipazione di cui al precedente comma. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto i criteri di determinazione del valore delle quote e le procedure di rimborso.

3. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle società finanziarie le quote di partecipazione da esse assunte nelle singole cooperative sono di diritto trasferite senza gravame alla riserva indivisibile della cooperativa.

4. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle cooperative nel primo triennio dalla data di erogazione del contributo di cui all'articolo 17 l'eventuale quota di riparto spettante alla società finanziaria è riversata al fondo speciale di cui al medesimo articolo.

Art. 19.

1. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dal presente titolo, nonché per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La società finanziaria che richiede il contributo di cui all'articolo 17 deve allegare alla domanda una relazione sull'iniziativa intrapresa per la verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario.

3. Copia della domanda e della relazione prevista dal comma precedente deve essere contemporaneamente trasmessa dalla società finanziaria alla regione o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio è avviata l'iniziativa. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano esprimono il loro parere motivato sulla validità imprenditoriale dell'iniziativa stessa.

Titolo III

FINANZIAMENTO DEI FONDI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

1. Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e all'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983), sono ridotte di lire 180 miliardi. Tale somma sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 17 è conferita la somma di lire 90 miliardi, cui si fa fronte con le entrate di cui al precedente comma.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

1. Lo statuto della Sezione speciale per il credito alla cooperazione determina la composizione del patrimonio, le categorie dei partecipanti al fondo di dotazione, le norme per il suo aumento e le modalità dei trasferimenti delle quote; determina e disciplina, altresì, l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento della sezione, gli organi e la loro composizione, nonché le norme per l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili.

2. Ogni modifica dello statuto, attinente agli argomenti di cui al precedente comma, è approvata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'organo della sezione statutariamente competente e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approva il nuovo statuto della Sezione, su proposta del comitato esecutivo della Sezione e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

4. Con decorrenza dalla data del decreto di approvazione del nuovo statuto della Sezione, sono abrogati gli articoli 2, 4, 5, 6, primo comma, 7, 8, 9, 11 e 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, l'articolo 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679, e l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Art. 22.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare la propria partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione nella misura di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1985-86-87. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, alla voce « Interventi a sostegno della cooperazione industriale ».

Art. 23.

1. Gli importi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10 milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni.

2. La ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 20, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal 10 al 12,50 per cento.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, *primo comma*:

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente « Disposizioni per il credito alla cooperazione » prevede l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alla cooperazione.

Nota all'art. 1, *secondo comma*:

— Testo dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:

« Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale — dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati — a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quelli delle finanze e del tesoro, sentita la commissione centrale per le cooperative ».

Nota all'art. 2, primo comma:

— L'art. 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ed il decreto ministeriale 19 giugno 1971 concernono l'istituzione di un fondo speciale — costituito dagli utili spettanti alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione — destinato in parte (fondo speciale conto contributi) a ridurre gli interessi pagati dai mutuatari sui finanziamenti effettuati dalla suddetta sezione speciale ed in parte (fondo speciale conto finanziamenti) per la concessione di finanziamenti alle cooperative a tasso ridotto.

Nota all'art. 9:

— Testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come integrato dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897:

« Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.

Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva:

a) i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate da catastrofi o da calamità naturali;

b) i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolo.

L'imposta sostitutiva è ridotta alla metà per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ad istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie in conformità alle disposizioni degli articoli 147 e 148 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma dell'art. 18.

Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell'art. 15 è esteso anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della legge citata nel precedente comma ».

Nota all'art. 10:

V. nota all'art. 1, primo comma.

Nota all'art. 12, quarto comma:

— Testo dell'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con la legge 26 febbraio 1977, n. 39:

« La riserva premi e la riserva sinistri di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, relative al portafoglio italiano delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, debbono avere come contropartita all'attivo del bilancio disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

(*Omissis*).

4) i titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Nota all'art. 13:

— Testo dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649:

« 1. La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione.

2. Ai fini dell'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano similari alle obbligazioni, oltre ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, e da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzata ai sensi dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, i titoli in serie o di massa aventi scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengano l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi né di controllo sulla gestione stessa ».

Nota all'art. 14, primo comma:

— La legge 12 agosto 1977, n. 675, concerne « Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo nel settore ».

— La legge 5 dicembre 1978, n. 787, contiene disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese.

— Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 agosto 1979, n. 95, concerne « Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, disciplina il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa.

Nota all'art. 16, terzo comma:

— L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, prevede l'istituzione di un albo speciale delle società di revisione, tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Nota all'art. 20, primo comma:

— Testo dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675:

« E' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del fondo ha la durata di quattro anni.

Il "Fondo" è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente art. 2 ».

— Testo dell'art. 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526:

« La dotazione del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è incrementata per l'esercizio 1982, della somma di lire 100 miliardi per gli interventi previsti dalla medesima legge a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro, singole o riunite in associazioni o consorzi, costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi ».

— Testo dell'art. 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, settimo comma:

« La dotazione del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è ulteriormente incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 80 miliardi per gli interventi previsti dalla medesima legge a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro, singole o riunite in associazioni o consorzi, costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi ».

Note all'art. 23, primo comma:

— Testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dall'art. 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'art. 6-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891:

« Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:

a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire *20 milioni*. Tale limite

è elevato a lire *40 milioni* per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali aumentato di 2,5 punti ».

Nota all'art. 23, *secondo comma*:

— Testo dell'art. 20, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216:

« Ricorrendo le condizioni stabilite nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del 15 per cento prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 10 per cento ed è applicata a titolo di imposta ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1522):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DE MICHELIS) il 4 aprile 1984.

Assegnato alle commissioni riunite XII (Industria) e XIII (Lavoro), in sede legislativa, il 4 maggio 1984, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI e XI.

Esaminato dalle commissioni riunite XII e XIII il 30 maggio 1984, 6 giugno 1984, 22 novembre 1984, 23 novembre 1984, 13 dicembre 1984 e approvato il 19 dicembre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 1095):

Assegnato alle commissioni riunite 10ª (Industria) e 11ª (Lavoro), in sede deliberante, il 23 gennaio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 10ª e 11ª e approvato il 14 febbraio 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. 50.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Brescia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 29 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

medicina del lavoro;
malattie infettive;
cardiologia pediatrica;
genetica umana;
genetica medica;
chirurgia pediatrica;
fisiopatologia della riproduzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1985
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1984.

Emissione delle serie speciali di monete a corso legale per collezionisti millesimo 1983.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Considerato che occorre provvedere all'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere ad enti, associazioni e privati per l'anno 1983;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle serie speciali millesimo 1983 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica e L. 500 in argento;

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle predette serie sarà stabilito con successivo provvedimento ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1984

PERTINI

GORIA, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1984
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 228

(1037)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 ottobre 1984.

Modalità di emissione delle serie speciali di monete a corso legale per collezionisti millesimo 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1979, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1984, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 228, concernente l'emissione delle serie speciali millesimo 1983;

Considerata la necessità di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, della predetta serie di monete;

Decreta:

Articolo unico

Gli enti, le associazioni, i privati italiani e stranieri possono effettuare le prenotazioni della serie speciale millesimo 1983 entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il versamento per ogni serie prenotata, pari a lire 30.000 (IVA inclusa), potrà essere effettuato sia direttamente presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto n. 4 - Roma, sia mediante versamento sul c/c postale numero 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Emissioni numismatiche - Piazza Verdi n. 10 - 00198 Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1984
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 189

(1038)

DECRETO 3 gennaio 1985.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1984, a sette anni, emessi per lire 6.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 211801/66-AU-69 in data 18 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1984, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 38, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° agosto 1984, a sette anni, fino all'importo di lire 8.500 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 212889/66-AU-69 in data 21 settembre 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 18 luglio 1984, ad accertare in nominali lire 6.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 18 luglio 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° agosto 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, a partire dal 1° febbraio 1985, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del Cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 gennaio ed il 27 luglio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° agosto 1984 - rimborsabili il 1° agosto 1991 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1986, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 1.950.000.000 pari allo 0,03% del valore nominale di lire 6.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 975.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° febbraio 1985.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1985 al 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 289

(941)

DECRETO 30 gennaio 1985.

Proroga al 31 dicembre 1985 per le imprese artigiane del termine previsto per l'ammissione dei benefici disposti dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 1976, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della legge sopracitata, il quale dispone che il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, può essere prorogato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, con il quale i predetti termini sono stati ricondotti al 30 giugno 1978, salvo ulteriori proroghe da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto n. 720119/38-A del 16 febbraio 1983, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche;

Vista la lettera del 18 dicembre 1984, con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso la delibera della propria giunta regionale del 23 novembre 1984 con cui si propone la proroga al 31 dicembre 1985 del termine di presentazione delle domande di finanziamento da parte delle imprese artigiane, in relazione al perdurante disagio in cui versano tuttora i predetti operatori economici;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal

citato decreto-legge n. 227, già prorogato al 31 dicembre 1984 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985 per le sole imprese artigiane.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1985
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 87

(1124)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 1985.

Determinazione dei modelli di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1985 in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte soltanto per i modelli che, per interessare singole categorie di redditi, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta:

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

mod. 740: quadro F;

mod. 750: modello base e quadri interni;

mod. 760: modello base e quadri interni;

mod. 770: modello base e quadri interni escluso il quadro G1;

mod. 770-*bis*.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette aventi sede nei capoluoghi di regione e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bolzano, provvederanno alla distribuzione gratuita del mod. 770-*ter*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(1217)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1081.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Romualdo abate », in Roma.

N. 1081. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 1° novembre 1979, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni dell'11 gennaio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Romualdo abate » a Montemigliore, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1985
Registro n. 8 Interno, foglio n. 237

DECRETO 22 ottobre 1984, n. **1082.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Fulvi-Cittadini », in Pesaro, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 1082. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la « Fondazione Fulvi-Cittadini », in Pesaro, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione, parzialmente gravata da usufrutto vitalizio in favore del donante e della sua consorte, consistente in un fondo rustico con introstante fabbricato rurale, sito in comune di Pergola, località Grifoglieto, della superficie di Ha 5.24.71, disposta dal dott. Giuseppe Fulvi con atto pubblico 3 maggio 1982, n. 24492/2482, a rogito dott.ssa Francesca Cavalaglio, notaio in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1985
Registro n. 8 Interno, foglio n. 235

DECRETO 23 ottobre 1984, n. **1083.**

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un legato.

N. 1083. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto dalla sig.ra Itala o Itala Maria Maneglia con testamento pubblicato in data 27 febbraio 1981, n. 2801/10301 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Fulcheris, notaio in Biella (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1985
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 79

DECRETO 6 novembre 1984, n. **1084.**

Autorizzazione alla Fondazione Carlo Erba, in Milano, ad accettare un legato.

N. 1084. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione Carlo Erba, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in titoli e cartelle obbligazionari depositati presso la Banca d'America e d'Italia in Bitonto e presso il Banco di Napoli in Bari, nel contenuto di cassette di sicurezza presso le stesse banche, nonché in rendite di terreni e case locate, siti nei comuni di Toritto, Spinazzola, Bari e Bitonto, disposto dalla sig.na Cecilia Cioffrese con testamento olografo 11 maggio 1971, pubblicato in data 9 settembre 1977, n. 52919 di repertorio, a rogito dott. Michele Allegretti, notaio in Bitonto, registrato a Bari in data 20 settembre 1977 al n. 16369.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1985
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 80

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1085.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1085. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un deposito bancario presso la Cassa di risparmio di L'Aquila di circa L. 750.000 e in suppellettili contenute nell'abitazione della *de cuius*, disposta dalla sig.na Cinzia Micarelli con testamento olografo 8 dicembre 1973, pubblicato in data 17 maggio 1974, n. 111787 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Fanti, notaio in L'Aquila, registrato a L'Aquila in data 22 maggio 1974 al n. 1552/c.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1985
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 127

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Colgomma di Cupramontana (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 giugno 1983 al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori dopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Colgomma di Cupramontana (Ancona), è prolungata al 5 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A.M. di Montecarotto (Ancona), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pica, con sede e stabilimento in Pesaro, è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.I. di Terni, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, con sede in Torino e stabilimento fonderia ghisa in Crescentino (Vercelli), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana, in Milano, è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I. - Società aeronautica italiana, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Derby ceramica di Gualdo Tadino (Perugia), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Rossi, in Calzolaro di Umbertide (Perugia), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Purgotti di Perugia, frazione di Valleceppi, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selfire di Spoleto (Perugia), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.A., con sede in Trestina di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 3 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite Franchi, con sede in Brescia e stabilimento in Marone (Brescia) (già Brescia), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Red Baron S.p.a., con sede in Moiano di Città della Pieve (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 agosto 1982 al 23 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Matteo da Gualdo ceramica artistica di Gualdo Tadino (Perugia), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industria Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti di Sansepolcro (Arezzo), Aprilia (Latina) e Foggia, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica umbra, con sede legale in Napoli e stabilimenti in Nocera Umbra (Perugia) e Valtopina (Perugia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cola di Taverne di Corciano (Perugia), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lames, con sede e stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irel - Industrie radio elettriche liguri di Genova, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ITA, con sede legale e stabilimento in Genova-Bolzaneto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 giugno 1984 al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.S.A. di Asti, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Picasso Ezio, con sede in Genova e stabilimento in Predosa (Alessandria), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Codelfa prefabbricati, con sede in Tortona (Alessandria), e prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Tortona - C.M.T., in Tortona (Alessandria), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariano Delle Piane di G.B., con sede e uffici in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Garbieri S.a.s., in Alessandria, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. In.Ter.Vi., in Vignale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratta International di Alessandria, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 aprile 1984 all'8 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Morando, in Asti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1984 al 18 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Lorev - Romolo Lori di Fabriano (Ancona), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A.M. di Montecarotto (Ancona), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite Franchi, con sede in Brescia e stabilimento in Marone (Brescia) (già Brescia), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.M.A., con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Angelo Panelli, con sede e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vilfer, con sede in Alessandria e stabilimento in Ovada (Alessandria), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acerbi veicoli industriali, in Castelnuovo Scrivia (Alessandria), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fit Cerutti S.p.a., con sede e stabilimento in Lissone (Milano), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini, con sede in Torino, stabilimenti ed uffici in Venaria Reale (Torino), divisione Cromodora, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo Soprefin, con sede in Genova e stabilimento in Pozzolo Formicaro (Alessandria), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I. - Società aeronautica italiana, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Derby ceramica di Gualdo Tadino (Perugia), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.A., in Trestina di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 3 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Red Baron S.p.a., in Moiano di Città della Pieve (Perugia), è prolungata al 25 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Matteo da Gualdo ceramica artistica di Gualdo Tadino (Perugia), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Codelfa prefabbricati, in Tortona (Alessandria), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Lima di Alessandria, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.R.M.I.G. di Ovada (Alessandria), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesa, con sede e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smyth europea, in Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elder di Tortona (Alessandria), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vilfer, con sede in Alessandria e stabilimento in Ovada (Alessandria), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domini Gel di Terzo d'Acqui (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.S.T.R.A. refrigeranti di Pietramarazzi (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornace Campoleone di Novi Ligure (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rinaldo Rossi S.p.a., con sede in Visone e stabilimento in Visone ed Ovada (Alessandria), è prolungata al 14 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rinaldo Rossi, con sede in Visone e stabilimenti in Visone ed Ovada (Alessandria), è prolungata al 19 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Codelfa prefabbricati, con sede in Tortona (Alessandria), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Costruzioni meccaniche Tortona - C.M.T., in Tortona (Alessandria), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariano Delle Piane di G.B., con sede e uffici in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Garbieri S.a.s., in Alessandria, è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. In.Ter.Vi., con sede in Vignale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fit Cerutti S.p.a., con sede e stabilimento in Lissone (Milano), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dalla S.p.a. S.A.I. - Società aeronautica italiana, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.A., in Trestina di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Red Baron S.p.a., in Moiano di Città della Pieve (Perugia), è prolungata al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rinaldo Rossi, con sede in Visone e stabilimenti in Visone e Ovada (Alessandria), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui l'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rinaldo Rossi, con sede in Visone e stabilimenti in Visone e Ovada (Alessandria), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rinaldo Rossi, con sede in Visone e stabilimenti in Visone e Ovada (Alessandria), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(899)

CONCORSI ED ESAMI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva, per le sedi degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Viste le deliberazioni del comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 gennaio 1977, con le quali è stata estesa al personale direttivo dell'Istituto — in quanto applicabile — la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo del 15 settembre 1980, che ha esteso al personale dell'Istituto la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale dello Stato, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 febbraio 1981, con le modifiche apportate dal comitato medesimo con deliberazione in data 30 marzo 1981;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo in data 9 settembre 1981 che ha altresì esteso al personale dell'Istituto le disposizioni concernenti il personale dei Ministeri contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 ottobre 1981;

Vista l'approvazione della commissione centrale del personale in data 27 novembre 1984;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Istituto cen-

trale di statistica, per le sottoelencate sedi dei seguenti uffici di corrispondenza regionali e interregionali per i posti a fianco di ciascuna indicati:

Ufficio	Sede	Posti
Per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Lombardia	Torino	1
	Milano	2
Per il Veneto e Friuli-Venezia Giulia .	Venezia	1
	Trieste	1
Per la Toscana e la Liguria . . .	Firenze	1
	Genova	1
Per la Campania e la Basilicata .	Potenza	1
Per la Sicilia e la Calabria	Catanzaro	1
Per la Sardegna	Cagliari	1
		10

I candidati possono concorrere per i posti relativi ad una sola sede che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione al concorso.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che nella domanda di ammissione avranno omesso l'indicazione della sede per la quale intendono concorrere oppure che avranno nella medesima domanda dichiarato di voler concorrere per più sedi; saranno altresì esclusi i candidati che avranno presentato distinte domande per sedi diverse.

Durante i primi dieci anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di assegnazione, per la quale i candidati hanno concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in: economia e commercio, scienze economiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, matematica. Sono ammesse lauree equipollenti.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

F) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni feriali. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare dell'elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione dell'università dello Stato o dell'istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) la sede per la quale intendono concorrere;

13) di essere consapevole che durante i primi dieci anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di assegnazione;

14) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 685, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte da svolgersi ciascuna entro il termine massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e in un colloquio sulle seguenti materie i cui argomenti sono riportati nell'allegato 1 del presente bando, e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura tecnico statistica e giuridico economica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Prove scritte:

prima prova: statistica metodologica;
seconda prova: econometria.

Colloquio:

Le materie indicate per le prove scritte nonché le seguenti:
elementi di matematica;
statistica demografica;
statistica economica;
calcolo numerico e cenni su alcuni linguaggi di programmazione;
elementi di diritto amministrativo e costituzionale;
lingua inglese.

Gli argomenti delle materie d'esame sopraindicate sono riportati nell'allegato 1;
ordinamento statistico nazionale.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non si intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

Il giorno 6 maggio 1985 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte.*

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni, nell'ora e nella sede indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;

2) tessera di riconoscimento, rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della affissione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice, per ciascuna delle sedi indicate all'art. 1, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle degli idonei oltre i vincitori relative a ciascuna delle sedi di cui all'articolo 1 saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini ove compatibile con il numero dei posti messi a concorso.

Ai soli fini dell'immissione in ruolo le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei relative a ciascuna sede saranno indi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato, a parità di punteggio saranno applicate le preferenze sopra indicate.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà le graduatorie di merito e dichiarerà i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti vincitori del concorso dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, completo di eventuali annotazioni marginali (non è ammesso il certificato) in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico in carta da bollo, rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati consiglieri di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica e destinati alla sede dell'ufficio di corrispondenza regionale o interregionale per la quale hanno concorso.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta alla accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico corrispondente al settimo livello retributivo, previsto per la qualifica di consigliere di terza classe in prova.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con una liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1985

Il presidente: Rey

ALLEGATO 1

ARGOMENTI DELLE MATERIE DI ESAME

STATISTICA METODOLOGICA

Concetto e campo di applicazione della statistica - Rilevazioni statistiche; piano della rilevazione; revisione e spoglio dei modelli, tabellazione dei risultati - Variabili e mutabili statistiche semplici e multiple - Rappresentazioni grafiche - Variabilità e mutabilità; misure assolute e relative di dispersione e di disuguaglianza; concetto e misure della concentrazione - Rapporti statistici; numeri indici - La distribuzione normale - Indici di asimmetria e di curtosi - Dissomiglianza; tabelle di cograduazione e contrograduazione; indici di dissomiglianza - Indipendenza e dipendenza assoluta; indice di contingenza; dipendenza in media; rapporto di correlazione; regressione e correlazione semplice, lineare e non lineare; indici di cograduazione - Metodi di analisi statistica multivariata: analisi della varianza; regressione multipla; analisi fattoriale; analisi dei raggruppamenti; analisi di criminatoria; analisi delle tabelle di contingenza - Probabilità e frequenza; legge empirica del caso; probabilità totali, composte e condizionate; teorema di Bayes - Variabili casuali discrete; distribuzione binominale; distribuzioni di Poisson, ipergeometrica e multinominale - Variabili casuali continue; distribuzione normale, teorema del limite centrale - Rilevazioni campionarie: schemi di campionamento e formazione dei campioni; determinazione della numerosità del campione - Stima puntuale e stima per intervallo; intervallo di confidenza; il problema della verifica delle ipotesi - Principali problemi di inferenza su medie, percentuali, varianze, coefficienti di regressione e di correlazione - t di Student, F di Fisher-Snedecor, chi quadrato di Pizzetti-Pearson; cenni sui principali tests non parametrici.

STATISTICA DEMOGRAFICA

Concetto e limiti della demografia - Popolazione residente e popolazione presente - Censimenti demografici - Le rilevazioni anagrafiche - Distribuzione territoriale della popolazione - Struttura della popolazione per sesso, età, stato civile e professione.

Matrimoni: caratteristiche strutturali - Distribuzione dei matrimoni per età degli sposi, età media del matrimonio - Nuzialità generica e specifica.

Nascite: secondo il sesso, la filiazione, l'ordine di nascita - Frequenza dei parti plurimi, stagionalità delle nascite - Natalità generica - Fecondità della donna - Indici sintetici di fecondità - Quozienti standardizzati - Produttività e prolificità matrimoniale.

Morti: mortalità generale: morti secondo l'età, il sesso, lo stato civile - Mortalità antenatale - Mortalità infantile endogena ed esogena - Tavole di mortalità - Mortalità per cause.

Migrazioni: caratteristiche del movimento migratorio - Rilevazioni delle migrazioni con l'estero e interne - L'urbanesimo - Cause ed effetti delle migrazioni.

Popolazione stabile, riproduttività della popolazione - Legge di Malthus e sviluppo logistico delle popolazioni - Previsioni demografiche.

STATISTICA ECONOMICA

Concetto e campo di applicazione della statistica economica - Popolazione e forze di lavoro - Contabilità nazionale - Produzione e distribuzione del reddito ai fattori della produzione - Formazione del capitale e ricchezza nazionale - Consumi privati e pubblici - Relazioni economiche con il resto del mondo - Relazioni intersettoriali (tavola input-output) - Utilizzazione della tavola input-output ai fini della previsione e programmazione economica - Statistiche della produzione e numeri indici - Statistiche dei prezzi e numeri indici - Modelli teorici di sviluppo economico - L'analisi della domanda e la funzione del consumo - La produttività e la funzione della produzione.

ECONOMETRIA

Relazioni tra variabili; modello lineare a due variabili; proprietà degli stimatori; errori delle stime; modello lineare a più variabili - Problemi dei modelli lineari: variabili omesse; variabili non significative; multicollinearità, eteroscedasticità; errori delle osservazioni; autocorrelazioni; variabili ritardate.

Analisi delle serie temporali: ricerca delle componenti elementari: ciclo-trend, stagionalità, irregolarità; metodi di destagionalizzazione - Processi stocastici; autocorrelazione; processi auto-regressivi; processi media mobile; processi ARIMA; identificazione del modello e stima dei parametri.

ELEMENTI DI MATEMATICA

Elementi di calcolo combinatorio - Matrici e determinanti - Sistemi di equazioni lineari - Teoremi fondamentali sui limiti delle successioni - Serie numeriche - Funzioni di una variabile reale; concetto di limite e teoremi fondamentali sui limiti; funzioni continue e principali teoremi; infinitesimi; funzione di funzione e funzione inversa; funzioni implicite; serie di funzioni - Derivate delle funzioni di una variabile reale; differenziale; regole di derivazione; teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange; regola di de l'Hôpital; serie di Taylor e Mac Laurin; studio delle funzioni di una variabile reale - Generalità sulle funzioni di due o più variabili reali; derivate parziali e differenziale totale; massimi e minimi per le funzioni di due variabili - Concetto di integrale definito; proprietà; integrale di una funzione continua; cenno sugli integrali multipli e curvilinei - Cenno sulle equazioni differenziali - Capitalizzazione finanziaria ed attuariale; tavole finanziarie ed attuariali.

CALCOLO NUMERICO E CENNI SU ALCUNI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

Formule iterative per il calcolo di funzioni trascendenti - Ricerca delle radici di un polinomio - Soluzione di un sistema di equazioni lineari - Inversione di una matrice - Calcolo degli autovalori di una matrice - Metodi per la soluzione di equazioni differenziali - Interpolazione di funzioni non lineari - Generalità sui linguaggi di programmazione; il FORTRAN - Nozioni di APL.

ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE

Argomenti fondamentali di un normale corso universitario.

LINGUA INGLESE

Capacità di leggere e tradurre un testo di natura statistica.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica
REY

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 - ROMA

Il sottoscritto (*a*) . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 1985.

All'uopo dichiara, sotto la sua responsabilità:

1) di concorrere per i posti relativi alla sede di . . .

2) di essere nato il . . . . . a . . . . . (provincia di . . . .);

3) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perché (*b*) . . . . . .;

4) di essere residente a (*c*) . . . .;

5) di essere cittadino italiano;

6) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*d*) . . . .;

7) di non aver riportato condanne penali (*e*), e di non avere procedimenti penali pendenti;

8) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (*f*) . . . .;

9) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'università o l'istituto superiore di . . . . nell'anno accademico . . .;

10) di appartenere al personale di ruolo di .
con la qualifica di (*g*) . .;

11) di aver prestato servizio presso (*h*) .
dal . al . . e che il rapporto di impiego è cessato per . .,

12) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

13) di essere consapevole che durante i primi dieci anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di assegnazione.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (*i*) .
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, .

Firma del candidato
. . . . (*l*)

(*a*) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(*b*) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(*c*) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(*d*) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali ne indichi i motivi.

(*e*) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(*f*) Indichi di aver prestato servizio militare, o di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .
ovvero di non aver prestato servizio militare perché, non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato.

(*g*) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato del ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(*h*) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(*i*) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(*l*) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(1118)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario e tecnico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di neurologia nel servizio per lo studio delle neuropatie dismetaboliche;

un posto di operaio tecnico (cuoco).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(1165)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita **al pubblico**:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221